

# LA SETTIMANA IN BREVE

**02**

## **Notizie**

### FISCALE

02

IMPOSTE DIRETTE - Redditi di lavoro dipendente - Determinazione del reddito - Compensi in natura

03

RISCOSSIONE - Modello F24 - Versamenti unificati

04

IMPOSTE INDIRETTE - Successioni e donazioni

05

IMPOSTE INDIRETTE - Altre imposte indirette - Imposta di bollo

07

DEFINIZIONE DEI RAPPORTI D'IMPOSTA - Condoni e sanatorie - condoni e sanatorie (legge di bilancio 2023) - Definizione delle liti pendenti

### AGEVOLAZIONI

08

AGEVOLAZIONI FISCALI

### LAVORO

09

PREVIDENZA - Contributi lavoratori agricoli autonomi

### INTERNAZIONALE

10

CONVENZIONI INTERNAZIONALI - Redditi di lavoro dipendente - Frontalieri

**11**

## **Leggi In evidenza**

## IMPOSTE DIRETTE

Redditi di lavoro dipendente - Determinazione del reddito - Compensi in natura - Erogazioni liberali in natura di modico valore - Soglia di esenzione per il 2023 - Incremento a 3.000 euro per i dipendenti con figli a carico - Novità del DL 48/2023 convertito (c.d. DL "Lavoro") - Adempimenti

L'art. 40 del DL 4.5.2023 n. 48 (c.d. DL "Lavoro"), convertito nella L. 3.7.2023 n. 85 (pubblicata sulla G.U. 3.7.2023 n. 105), ha previsto l'incremento per il 2023 della soglia di non imponibilità dei *fringe benefit* a 3.000,00 euro, ma solo per i lavoratori dipendenti con figli a carico.

### **Innalzamento della soglia dei fringe benefit per il 2023**

L'art. 40 co. 1 del DL 48/2023 prevede che, *"limitatamente al periodo d'imposta 2023, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo" del TUIR "non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 3.000, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del citato testo unico delle imposte sui redditi, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale"*.

Per il 2023, quindi, la disciplina dettata dall'art. 51 co. 3 del TUIR viene modificata per i soli lavoratori dipendenti con figli a carico come segue:

- tra i *fringe benefit* concessi ai lavoratori sono incluse anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale;
- il limite massimo di non concorrenza al reddito di lavoro dipendente dei beni ceduti e dei servizi prestati, nonché delle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche, viene innalzato da 258,23 euro a 3.000,00 euro.

### **Condizione dei figli fiscalmente a carico**

La norma dispone che il suddetto incremento a 3.000,00 euro spetta ai lavoratori dipendenti con figli (compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati) che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 12 co. 2 del TUIR.

In base a tale disposizione, i figli sono considerati fiscalmente a carico:

- se non superano i 24 anni di età e se hanno percepito nell'anno un reddito pari o inferiore a 4.000,00 euro;
- se superano i 24 anni e se hanno percepito un reddito complessivo annuo non superiore a 2.840,51 euro.

### **Adempimenti per beneficiare dell'incremento della soglia**

A differenza delle previgenti disposizioni, vengono richiesti alcuni adempimenti per fruire della maggiorazione.

In particolare, la norma in commento dispone che:

- i datori di lavoro devono preventivamente informare dell'applicazione del limite di esenzione maggiorato le rappresentanze sindacali unitarie, ove presenti;
- il lavoratore dipendente deve fornire al datore di lavoro un'autodichiarazione in cui attesti di avere diritto a fruire della soglia di 3.000,00 euro per il 2023, indicando il codice fiscale dei figli fiscalmente a carico.

### **Adempimenti relativi all'estensione alle somme per le utenze domestiche**

L'[art. 40](#) del DL 48/2023, analogamente alla norma prevista per il 2022, non dispone nulla in ordine agli oneridocumentali per il datore di lavoro e/o per il dipendente in relazione alla suddetta estensione alle somme erogate o rimborsate relative alle utenze domestiche di acqua, luce e gas. Si ritengono tuttavia applicabili le specifiche indicazioni fornite in precedenza dall'Agenzia delle Entrate nella circ. 35/2022 (§ 2.1).

### **Lavoratori dipendenti senza figli a carico**

Il co. 2 dell'[art. 40](#) del DL 48/2023 dispone inoltre che resta ferma l'applicazione dell'[art. 51](#) co. 3 del TUIR in relazione ai beni ceduti e ai servizi prestati a favore dei lavoratori dipendenti per i quali non ricorrono le condizioni indicate nel comma 1.

Pertanto, per i lavoratori dipendenti senza figli a carico resta ferma l'ordinaria soglia di 258,23 euro prevista dall'[art. 51](#) co. 3 del TUIR, senza possibilità di includere le somme relative alle utenze domestiche.

### **Superamento della soglia**

In entrambi i casi (dipendenti con o senza figli a carico), il superamento della specifica soglia comporta la tassazione dell'intero importo e non solo dell'eccedenza.

art. 40 DL 4.5.2023 n. 48

*Il Quotidiano del Commercialista del 4.7.2023 - "Autodichiarazione del dipendente con figli per la soglia dei fringe benefit a 3.000 euro" - Alberti*

*Il Quotidiano del Commercialista del 6.5.2023 - "Soglia di 3.000 euro dei fringe benefit con figli fiscalmente a carico" - Alberti - Negro*

*Il Quotidiano del Commercialista del 23.6.2023 - "Per i fringe benefit 2023 resta la soglia di 3.000 euro configli" - Alberti*

*Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Fringe benefit" - Alberti P., Cotto A.*

*Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Documenti di legittimazione (ticket, buoni)" - Alberti P.*

## **RISCOSSIONE**

**Modello F24 - Versamenti unificati - Versamenti scaduti il 30.6.2023 - Proroga al 20.7.2023 per i contribuenti con ISA e per i soggetti minimi e forfetari - Novità del DL 51/2023 convertito**

Ai sensi dell'[art. 4](#) co. 3-sexies e 3-septies del DL 51/2023, inseriti in sede di conversione nella L. [87/2023](#), sono prorogati al 20.7.2023, senza alcuna maggiorazione, i versamenti scaduti lo scorso 30.6.2023 degli importi risultanti dai modelli REDDITI 2023, IRAP 2023 e IVA 2023, recependo quanto anticipato dal comunicato stampa del Ministero dell'Economia e delle Finanze 14.6.2023 n. [98](#).

### **Ambito soggettivo**

Beneficiano della proroga i soggetti che rispettano le seguenti condizioni:

- esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che si avvalgono del regime fiscale dei forfetari o dei minimi;
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569,00 euro).

La proroga si applica anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese soggette agli ISA e che devono dichiarare i redditi "per trasparenza", ai sensi degli [artt. 5, 115 e 116](#) del TUIR.

### **Ambito oggettivo**

La proroga riguarda, oltre ai versamenti del saldo 2022 e dell'eventuale primo acconto 2023 delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell'IRAP, anche il versamento:

- dei contributi INPS dovuti da artigiani, commercianti e professionisti;
- delle imposte sostitutive introdotte dalla L. [197/2022](#) e da versare entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sul reddito dovute per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2022, quindi, per i soggetti "solari", in generale entro il 30.6.2023.

Con riferimento al saldo IVA relativo al 2022 risultante dalla dichiarazione IVA 2023, è prorogato al 20.7.2023 il termine del 30.6.2023, entro il quale gli importi dovuti dovevano essere versati con la maggiorazione dello 0,4% di interesse per ogni mese o frazione di mese successivo alla scadenza ordinaria del 16.3.2023.

### **Termine "lungo" del 31.7.2023**

Resta fermo il termine del 31.7.2023 (in quanto il 30.7.2023 cade di domenica) per il versamento delle somme dovute con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.

Ai sensi dell'[art. 4](#) co. 3-sexies del DL 51/2023 convertito, tale maggiorazione deve però essere riproporzionata in relazione al giorno, successivo al 20.7.2023, in cui vengono effettuati i versamenti.

Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella FAQ 6.7.2023, la maggiorazione da applicare all'intero ammontare del debito è quindi pari allo 0,4% diviso 11 per ciascun giorno trascorso dal 20.7.2023 alla data in cui viene eseguito il versamento (della prima rata o in un'unica soluzione), fino al 31.7.2023.

### **Opzione per il versamento rateale**

Nella FAQ 6.7.2023, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il calendario delle scadenze per il versamento delle rate degli importi dovuti con gli eventuali interessi, sia per i soggetti titolari di partita IVA che per i soggetti non titolari di partita IVA, in caso di versamento della prima rata entro il 20.7.2023, senza maggiorazione, o entro il 31.7.2023 con la maggiorazione dello 0,4%, da parametrare al giorno di effettivo versamento.

art. 4 co. 3 septies DL 10.5.2023 n. 51

art. 4 co. 3 sexies DL 10.5.2023 n. 51

Comunicato stampa Min. Economia e Finanze 14.6.2023 n. 98

*Il Quotidiano del Commercialista del 7.7.2023 - "Definitiva la proroga al 20 luglio per i versamenti dei contribuenti ISA e forfetari" - Ghio - Negro*

## **IMPOSTE INDIRETTE**

[Successioni e donazioni - Legato di genere - Deducibilità dall'asse ereditario \(circ. Agenzia delle Entrate 6.7.2023 n. 19\)](#)

Nella circ. 6.7.2023 n. [19](#), l'Agenzia delle Entrate modifica la propria impostazione sulla deducibilità dei legatidi genere dal valore dell'eredità, ai fini dell'imposta di successione.

### **Legato e eredità**

Si ricorda che, nel diritto successorio, il legato si distingue dalla costituzione di erede:

- l'erede acquista una quota dell'asse ereditario (ad esempio, il 30%, 50%, il 100%), subentrando nella posizione giuridica facente capo ad defunto (successione a titolo universale ex [art. 588](#) e ss. c.c.);
- il legatario acquista singoli beni o diritti individuati, integrando una successione a titolo particolare ([art. 649](#) e ss. c.c.).

L'eredità si acquista con l'accettazione, mentre il legato non necessita di essere espressamente accettato, ma produce i suoi effetti immediatamente dopo la morte del testatore, salvo rinuncia. Inoltre il legatario, al contrario dell'erede, non risponde dei debiti ereditari con il proprio patrimonio.

### ***Legato di genere e legato di specie***

Il codice civile distingue due tipi di legato:

- il "legato di specie" (art. 649 c.c), che ha ad oggetto una cosa specificamente determinata, come ad esempio, l'attribuzione a un soggetto di un determinato gioiello;
- il "legato di genere" ([art. 653](#) c.c.), che ha ad oggetto una cosa determinata solo nel genere (ed è valido, entro certi limiti, "anche se nessuna del genere ve n'era nel patrimonio del testatore al tempo del testamento e nessuna se ne trova al tempo della morte").

La Corte di Cassazione (Cass. 23.7.2020 n. [15661](#)) ha chiarito che il legato avente ad oggetto le somme depositate sul conto corrente è un "legato di specie", mentre il legato pecuniario, senza indicazione di un conto specifico, va qualificato come "legato di genere".

Dal punto di vista degli effetti giuridici, la differenza tra i due tipi di legato è marcata, in quanto il "legato di genere" è un "legato obbligatorio" che "attribuisce al legatario (onorato) un diritto di credito nei confronti di unerede o di un altro legatario (onerato), il quale deve adempiere prestando beni corrispondenti per qualità e quantità alle indicazioni del testatore". In tal caso, quindi, il legatario acquista un diritto di credito, da far valere nei confronti dell'erede.

Invece, il legato di specie è traslativo, in quanto il diritto si trasmette dal testatore al legatario al momento della morte: la proprietà passa immediatamente in capo al legatario al momento della morte del testatore, che coincide con l'apertura della successione.

### ***Aspetti fiscali***

Proprio la natura obbligatoria del legato di genere ha indotto l'Amministrazione finanziaria, finora, a ritenere

che il loro valore non potesse essere dedotto dal valore dell'eredità (diversamente dai legati di specie), non trattandosi di debiti dell'eredità, bensì di debiti dell'erede (cfr. le istruzioni al modello di Dichiarazione di successione e la risposta ad interpello Agenzia delle Entrate 3.9.2021 n. [577](#)).

La giurisprudenza di legittimità, dal canto suo, ha affermato che, ai fini fiscali, il legato di genere:

- da un lato (Cass. 3.11.2020 n. [24421](#)) non può essere incluso nel valore dell'eredità o delle quote ereditarie, similmente le altre tipologie di legato;
- dall'altro (Cass. 21.6.2022 n. [19906](#)), non può essere equiparato ad una passività dell'eredità.

Tanto premesso, l'Agenzia delle Entrate, nella circ. [19/2023](#) ricorda che, in linea di principio, ai sensi dell'[art. 36](#) del DLgs. 346/90:

- gli eredi sono obbligati solidalmente al pagamento dell'imposta nell'ammontare complessivamente dovuto da loro e dai legatari;
- i legatari sono obbligati al pagamento dell'imposta relativa ai rispettivi legati.

Inoltre, l'[art. 8](#) co. 3 del DLgs. 346/90, con disposizione di applicazione generale afferma che "il valore dell'eredità o delle quote ereditarie è determinato al netto dei legati e degli altri oneri che le gravano".

Rileva, quindi, l'Agenzia come le indicazioni attualmente applicate sull'imposizione del legato di genere (pur coerenti con il dato civilistico) ne comportino una duplice tassazione: non solo in capo all'erede (per effetto della mancata deduzione dal valore dell'eredità o delle quote ereditarie), ma anche in capo al legatario. Inoltre, "la tassazione in capo all'erede di una ricchezza (corrispondente al valore del legato) destinata a essere devoluta, a titolo particolare, al legatario non appare in linea con i generali principi di «giusta imposizione» che informano l'ordinamento tributario".

Pertanto, l'Agenzia conclude che "ferma restando la distinzione civilistica fra legato di genere e legato di specie, in sede di liquidazione dell'imposta di successione, il valore del legato di genere, al pari di quello di specie, va dedotto dal valore dell'eredità o delle quote ereditarie".

### ***Contenzioso pendente***

Alla luce del cambiamento di impostazione, l'Agenzia conclude invitando "le strutture territoriali a riesaminare le eventuali controversie pendenti concernenti la materia in esame e, ove l'attività di liquidazione dell'ufficio sia stata effettuata secondo criteri non conformi, ad abbandonare, con le modalità di rito, tenendo conto dello stato edel grado di giudizio, la pretesa tributaria, sempre che non siano sostenibili altre questioni".

art. 36 DLgs. 31.10.1990 n. 346  
art. 8 co. 3 DLgs. 31.10.1990 n. 346  
Circolare Agenzia Entrate 6.7.2023 n. 19  
Risposta interpello Agenzia Entrate 3.9.2021 n. 577

*Il Quotidiano del Commercialista del 7.7.2023 - "Anche il legato di genere va dedotto dal valore dell'eredità" -*

*Mauro*

*Il Sole - 24 Ore del 7.7.2023, p. 35 - "Deduzione del valore anche nel legato di genere" -*

*Redaz Guide Eutekne - IVA e imposte indirette - "Imposta sulle successioni" - Mauro A.*

*Il Quotidiano del Commercialista del 4.9.2021 - "Legato di denaro fuori dalle passività nella dichiarazione disuccessione" - Pasquale*

Cass. 21.6.2022 n. 19906

## **IMPOSTE INDIRETTE**

*Altre imposte indirette - Imposta di bollo - Registro dei volontari degli Enti del Terzo Settore - Vidimazione - Imposta di bollo - Esenzione (risposta interpello Agenzia delle Entrate 4.7.2023 n. 333)*

Con la risposta a interpello 4.7.2023 n. [333](#), l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, ex [art. 82](#) co. 5 del DLgs. 117/2017, non sconta l'imposta di bollo:

- nè la richiesta di vidimazione del registro dei volontari degli enti del Terzo settore, indirizzata al segretariocomunale;
- nè il registro stesso vidimato.

### **Obbligo di tenuta del registro dei volontari degli ETS**

Ai sensi dell'[art. 17](#) co. 1 del DLgs. 117/2017, gli ETS che si avvalgono di volontari nello svolgimento delle proprie attività, sono tenuti a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale.

Con il DM [6.10.2021](#), sono state dettate le disposizioni per la regolare tenuta del registro, anche in funzione dell'assolvimento degli obblighi assicurativi nei confronti dei volontari.

Nel registro in questione, l'ente del Terzo settore indica, per ciascun volontario:

- il codice fiscale o, in alternativa, le generalità, il luogo e la data di nascita;
- la residenza o, in alternativa, il domicilio ove non coincidente;
- la data di inizio e quella di cessazione dell'attività di volontariato presso l'organizzazione, che corrisponde alla data di iscrizione e cancellazione nel registro.

Il DM prevede, altresì, la possibilità per gli ETS di istituire un'apposita sezione separata del registro, ove sono iscritti coloro che prestano l'attività di volontariato in modo occasionale. In tale sezione devono essere riportati gli stessi dati prescritti per i volontari non occasionali.

### **Numerazione e vidimazione del registro**

Ai sensi dell'[art. 3](#) co. 1 del DM 6.10.2021, prima di essere posto in uso, il registro deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio da un notaio o da un pubblico ufficiale a ciò abilitato, che dichiara nell'ultima pagina il numero dei fogli che lo compongono.

A tal proposito, con la nota n. [12675/2022](#), il Ministero del Lavoro aveva precisato che la formulazione utilizzata nel decreto, pur non menzionando espressamente il segretario comunale, non lo esclude espressamente; pertanto, anche quest'ultimo soggetto, rientrando nella più ampia definizione di pubblico ufficiale, può provvedere alla vidimazione del registro dei volontari.

### **Caso di specie**

Un ente comunale, proprio a fronte del concreto coinvolgimento del segretario nell'attività di vidimazione del registro, si è rivolto all'Agenzia delle Entrate per avere chiarimenti sulle modalità di applicazione dell'imposta di bollo:

- sia alla domanda di vidimazione del registro dei volontari degli ETS;
- sia alla vidimazione degli stessi da parte del segretario comunale.

Al riguardo, il Comune prospettava l'applicazione dell'imposta di bollo di 16,00 euro alla richiesta di vidimazione e quella di 16,00 euro per ogni foglio del registro vidimato.

Si ricorda, in proposito, che:

- a norma dell'art. 3 co. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR [642/72](#), sono soggette ad imposta di bollo di 16,00 euro le istanze dirette ad organi dell'Amministrazione dello Stato o degli enti territoriali, volti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento;
- a norma dell'art. 16 co. 1 lett. a) della Tariffa, parte I, allegata al DPR [642/72](#), sono soggetti in linea di principio ad imposta di bollo di 16,00 euro ogni 100 pagine, i libri di cui all'art. 2214 co. 1 c.c., nonché ogni altro registro, se bollato e vidimato nei modi di cui agli [artt. 2215](#) e [2216](#) c.c.

#### **Esenzione dall'imposta di bollo**

Con la risposta n. [333/2023](#), l'Agenzia delle Entrate si è espressa a favore dell'esenzione dall'imposta di bollo tanto per la richiesta di vidimazione del registro tanto per il registro stesso, tenendo conto del coinvolgimento di un Ente del Terzo Settore.

La conclusione trova fondamento normativo nell'[art. 82](#) co. 5 del DLgs. 117/2017, che dispone l'esenzione dall'imposta di bollo per gli "atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli enti di cui al comma 1", ossia gli enti del Terzo settore, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società.

#### **Potenziale estensione dell'esenzione (anche) ai registri contabili degli ETS**

L'interpretazione dell'[art. 82](#) co. 5 del DLgs. 117/2017 fornita dall'Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. [333/2023](#), ove ha ricondotto anche il registro dei volontari vidimato nella categoria ampia di "ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posto in essere o richiesti dagli enti" del Terzo Settore (oggetto di esenzione), potrebbe indurre a ritenere applicabile l'esenzione ad ogni registro vidimato su richiesta di un ETS, come, ad esempio, anche i libri e registri contabili.

art. 17 DLgs. 3.7.2017 n. 117

art. 82 co. 5 DLgs. 3.7.2017 n. 117

Risposta interpello Agenzia Entrate 4.7.2023 n. 333

*Il Quotidiano del Commercialista del 6.7.2023 - "Vidimazione del registro dei volontari degli ETS senza bollo" -*

*Mauro - Rivetti*

*Guide Eutekne - Diritto civile - "Organizzazioni di volontariato" - Rivetti P.*

*Guide Eutekne - IVA e imposte indirette - "Terzo settore" - Cosentino C. - Mauro A.*

#### **DEFINIZIONE DEI RAPPORTI D'IMPOSTA**

[Condoni e sanatorie - Condoni e sanatorie \(legge di bilancio 2023\) - Definizione delle liti pendenti - Novità del DL 34/2023 - Aggiornamento del modello della domanda \(prov. Agenzia delle Entrate 5.7.2023 n. 250755\)](#)

La definizione delle liti pendenti di cui dall'[art. 1](#) co. 186 e ss. della L. 197/2022 (c.d. "tregua fiscale") consente di definire le liti fiscali in cui è parte l'Agenzia delle Entrate o l'Agenzia delle Dogane e Monopoli nelle quali, entro l'1.1.2023, sia stato notificato il ricorso introduttivo di primo grado all'Agenzia fiscale senza che si sia formato il giudicato.

Il provv. Agenzia delle Entrate 5.7.2023 n. [250755](#) ha fornito alcuni chiarimenti in merito al calcolo delle rate, recependo le modifiche apportate dal DL [34/2023](#) nel modello di adesione e nelle relative istruzioni.

### **Novità introdotte dal DL [34/2023](#)**

Il DL 30.3.2023 n. [34](#) ha modificato la disciplina in parola prevedendo:

- la proroga del termine per la trasmissione della domanda di definizione e quello di pagamento di tutte le somme o della prima rata, dal 30.6.2023 al 30.9.2023;
- la sospensione per 11 mesi (e non più per 9 mesi) dei termini per le impugnazioni e le riassunzioni che scadono dall'1.1.2023 al 31.10.2023;
- la proroga del termine per il diniego di definizione dal 31.7.2024 al 30.9.2024.

### **Modello per la definizione**

Il provvedimento dà atto dei nuovi termini e modalità di pagamento e approva le conseguenti modifiche al modello per la presentazione telematica della domanda di adesione.

Il nuovo modello è disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate (<https://www.agenziaentrate.gov.it>), unitamente alle modifiche delle relative istruzioni che forniscono le indicazioni per le modalità e i termini di pagamento degli importi dovuti per la definizione agevolata.

### **Modalità di versamento**

L'importo dovuto può essere pagato in un'unica soluzione o, nel caso in cui gli importi dovuti superino l'ammontare di 1.000,00 euro, mediante pagamento rateale.

La rateizzazione è possibile con un numero massimo di 20 rate, oppure mediante 54 rate di pari importo.

Ad esempio, nel caso in cui un contribuente debba procedere al pagamento di un debito di 35.000,00 euro, in caso di piano con 20 rate l'importo della rata sarà di 1.750,00 euro a cui vanno sommati, dalla seconda rata, gli interessi legali, mentre in caso di piano con 54 rate, la rata sarà di 648,148 (più interessi).

Per le rate successive alla prima, infatti, occorre sommare gli interessi legali a decorrere dalla data del versamento della prima rata che, in relazione al 2023, sono fissati nella misura del 5% ex DM 13.12.2022.

### **Calendario delle rate**

I termini per il pagamento delle prime tre rate, comuni ad entrambe le opzioni di rateizzazione, sono:

- 30.9.2023, prima rata;
- 31.10.2023, seconda rata;
- 20.12.2023, terza rata.

Qualora il contribuente opti per il sistema di rateizzazione su 20 rate, il pagamento in un massimo diciassette rate trimestrali successive alle prime tre, è effettuato entro il:

- 31 marzo;
- 30 giugno;
- 30 settembre;
- 20 dicembre di ciascun anno.

Nel caso in cui il contribuente opti per il sistema di rateizzazione su 54 rate, il pagamento in un massimo dicinquantuno rate, successive alle prime tre, scade l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, a decorrere dal

mese di gennaio 2024, fatta eccezione per il mese di dicembre di ciascun anno, per il quale il termine di versamento resta fissato al giorno 20 del mese.

Provvedimento Agenzia Entrate 5.7.2023 n. 250755

*Il Sole - 24 Ore del 6.7.2023, p. 34 - "Definizione liti anche a rate Arriva il nuovo modello" - Ambrosi L. - lorio A. Italia Oggi del 6.7.2023, p. 29 - "Liti pendenti, nuovo modello" - Liburdi D. - Sironi M.*

**AGEVOLAZIONI FISCALI**

Regime dei c.d. impatriati - Lavoratori sportivi - Novità del DL 21/2022 convertito (c.d. DL "Ucraina") - Chiarimenti (ris. Agenzia delle Entrate 30.6.2023 n. 38)

La ris. Agenzia delle Entrate 30.6.2023 n. [38](#) ha fornito chiarimenti in merito all'applicazione del regime speciale degli impatriati riferito ai lavoratori sportivi, subordinata al rispetto delle condizioni di cui all'art. 16 co. 5-quater e 5-quinques del DLgs. [147/2015](#), come modificato dall'[art. 12-quater](#) del DL 21/2022, in vigore dal 21.5.2022.

**Requisiti di legge**

Presupposto per applicare il regime speciale è l'esistenza di un "rapporto di lavoro sportivo" nell'ambito delle discipline riconosciute dal CONI nelle quali le Federazioni sportive nazionali di riferimento e le singole Leghe professionistiche abbiano conseguito la qualificazione professionistica e che i lavoratori sportivi abbiano compiuto il ventesimo anno di età.

La norma prevede inoltre che il reddito complessivo derivante dal rapporto di lavoro sportivo sia di ammontare superiore a:

- un milione di euro, se le Federazioni sportive nazionali di riferimento e le singole Leghe professionistiche hanno conseguito la qualificazione professionistica entro l'anno 1990 ovvero calcio, ciclismo, golf e pallacanestro;
- 500.000,00 euro, se le Federazioni sportive nazionali di riferimento e le singole Leghe professionistiche hanno conseguito la qualificazione professionistica dopo l'anno 1990.

**Computo dei diritti di immagine**

L'Agenzia delle Entrate ritiene che il regime speciale per gli sportivi riguardi i soli redditi che derivano dal contratto sportivo: conseguentemente, redditi quali quelli che derivano dalla cessione dei diritti di immagine o da attività di promozione pubblicitaria rientrerebbero tra quelli agevolabili solo a condizione che vengano corrisposti nell'ambito del rapporto di lavoro sportivo con il medesimo datore di lavoro. Diversamente, compensi per il diritto di immagine percepiti da terzi non rientrerebbero tra quelli agevolabili.

**Condizioni necessarie per l'accesso al regime**

L'Agenzia precisa che il requisito anagrafico relativo all'aver compiuto il ventesimo anno di età risulta soddisfatto per l'intero periodo di imposta in cui il lavoratore sportivo che ha trasferito la residenza in Italia compie 20 anni; pertanto, può accedere al regime anche il lavoratore sportivo che abbia trasferito la residenza in Italia e compiuto il ventesimo anno di età il 31 dicembre del medesimo anno.

Con riferimento al requisito reddituale di un milione o 500.000,00 euro, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che esso è verificato in ragione del compenso spettante allo sportivo, vale a dire in ragione dell'ingaggio pattuito.

**Attività sportiva svolta all'estero**

L'Agenzia delle Entrate richiama i chiarimenti della circ. n. [17/2017](#) secondo cui l'agevolazione è subordinata allo svolgimento in via prevalente dell'attività in Italia, da valutarsi nel senso per cui tale attività deve essere prestata sul territorio nazionale per almeno 183 giorni; ove ciò sia verificato, sono agevolati anche i compensi riferiti alle trasferte all'estero (purché, naturalmente, di durata inferiore a 183 giorni), in quanto "inscindibili" dall'attività principale italiana e svolte nell'interesse dello stesso datore di lavoro.

La ris. n. [38/2023](#) evidenzia che i giorni trascorsi all'estero per amichevoli o impegni ufficiali assumono, a tutti gli effetti, natura di "trasferta", "ancorché non remunerati dal club di appartenenza"; non risulta chiaro dal testo del documento se, ad esempio, i 40 giorni trascorsi all'estero per un campionato mondiale di calcio siano "solo" da computare ai fini del test di prevalenza di cui sopra, o possano generare redditi agevolabili, in quanto "attratti" all'attività italiana, pur se la fonte del reddito non è il club di appartenenza.

art. 16 co. 5 quater DLgs. 14.9.2015 n. 147

Risoluzione Agenzia Entrate 30.6.2023 n. 38

*Il Quotidiano del Commercialista del 1.7.2023 - "Sportivi con regime speciale per i soli redditi che derivano dal contratto sportivo" - Corso*

*Il Sole - 24 Ore del 1.7.2023, p. 25 - "Sportivi, regime impatriati su redditi nel rapporto da lavoro" - Pettinacci - Sepio*

*Italia Oggi del 1.7.2023, p. 25 - "Impatriati, gli sportivi sorridono" - Poggiani*

*Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Regime degli impatriati" - Alberti P. -*

*Corso L.*

## Lavoro

### PREVIDENZA

Contributi lavoratori agricoli autonomi - Coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali - Contributi obbligatori dovuti per l'anno 2023 (circ. INPS 4.7.2023 n. 59)

Con la circ. 4.7.2023 n. [59](#), l'INPS ha comunicato le aliquote e gli importi dei contributi obbligatori dovuti, per l'anno 2023, dai lavoratori agricoli autonomi, vale a dire:

- coltivatori diretti;
- coloni e mezzadri;
- imprenditori agricoli professionali (IAP).

#### **Contributo IVS**

L'importo del contributo IVS viene determinato moltiplicando il reddito medio convenzionale giornaliero - fissato a 61,98 euro per il 2023 dal DM 21.6.2023 n. [532](#) - per il numero di giornate indicate nella "Tabella D" allegata alla L. [233/90](#), in corrispondenza della fascia di reddito in cui si colloca l'azienda.

Al risultato ottenuto occorre applicare l'aliquota di finanziamento pari, dal 2018, al 24% (comprensiva del contributo addizionale del 2% ex [art. 12](#) co. 4 della L. 233/90). L'aliquota non subisce variazioni in relazione:

- all'ubicazione dell'attività (zona normale o svantaggiata);
- all'età del lavoratore.

Alla contribuzione così determinata occorre aggiungere anche il contributo addizionale per ogni giornata di iscrizione che, per l'anno 2023, è stato confermato nella misura pari a 0,69 euro.

#### **Contributo di maternità**

Il contributo di maternità rimane fermo per il 2023 nella misura annua di 7,49 euro.

Il contributo è dovuto per ciascuna unità iscritta alla Gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri.

#### **Contributo INAIL**

Il contributo INAIL rimane fissato per il 2023 nella misura capitaria annua di:

- 768,50 euro, per le zone normali;
- 532,18 euro, per i territori montani e le zone svantaggiate.

#### **Agevolazioni**

Le agevolazioni applicabili sono:

- la riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ex [art. 1](#) co. 128 della L. 147/2013, fissata al 15,27% dal DM [20.9.2022](#);
- la riduzione del 50% ex [art. 59](#) co. 15 della L. 449/97 in favore dei lavoratori autonomi con più di 65 anni di età e pensionati presso una gestione dell'Istituto.

Le indicazioni per la fruizione dell'esonero ex [art. 1](#) co. 503 della L. 160/2019, esteso anche per l'anno 2023 dall'[art. 1](#) co. 300 della L. 197/2022, saranno dettate con una specifica circolare di prossima pubblicazione. Tale esonero è destinato ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali con età inferiore a quarant'anni in caso di nuova iscrizione nella previdenza agricola effettuata nel periodo compreso tra l'1.1.2023 e il 31.12.2023.

### **Versamento**

I contributi dovuti devono essere versati in quattro rate mediante il modello F24, entro il:

- 17.7.2023, la prima rata;
- 18.9.2023, la seconda rata;
- 16.11.2023, la terza rata;
- 16.1.2024, la quarta rata.

Le indicazioni per il pagamento saranno rese disponibili nel "Cassetto previdenziale per agricoltori autonomi".

Circolare INPS 4.7.2023 n. 59

*Il Quotidiano del Commercialista del 5.7.2023 - "Fissati gli importi della contribuzione agricola 2023 di coltivatori diretti e IAP" - Silvestro*

## Internazionale

### **CONVENZIONI INTERNAZIONALI**

[Redditi di lavoro dipendente - Frontalieri - Lavoratori frontalieri - Accordo Italia-Svizzera del 23.12.2020 - Pubblicazione sulla G.U. della legge di ratifica](#)

È stata pubblicata sulla *G.U.* 30.6.2023 n. 151 la L. 13.6.2023 n. [83](#), che ratifica l'[Accordo](#) tra l'Italia e la Svizzera sui lavoratori frontalieri del 2020, destinato ad esplicitare i suoi effetti dal 2024.

La L. [83/2023](#), in particolare:

- ratifica l'Accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, fatto a Roma il 23.12.2020, con relativo Protocollo aggiuntivo;
- ratifica il Protocollo di modifica alla Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Svizzera, anch'esso fatto a Roma il 23.12.2020;
- contiene norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

Le disposizioni in questione entrano in vigore alla data di ricezione dell'ultima delle notifiche con le quali gli Stati comunicano il completamento dell'iter dell'avvenuta ratifica e si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore (l'1.1.2024, nell'ipotesi realistica che lo scambio degli strumenti di ratifica si concluda nel 2023).

### **Ambito soggettivo**

Ai fini dell'individuazione della nozione di lavoratori frontalieri, l'[art. 3](#) della L. 83/2023 rimanda all'art. 2, paragrafo 1, lett. b) dell'Accordo del 23.12.2020.

Tale ultima disposizione designa un residente di uno Stato contraente che:

- è fiscalmente residente in un Comune il cui territorio si trova, totalmente o parzialmente, nella zona di 20 km dal confine con l'altro Stato contraente;
- svolge un'attività di lavoro dipendente nell'area di frontiera dell'altro Stato contraente per un datore di lavoro residente, una stabile organizzazione o una base fissa di detto altro Stato;
- ritorna, in linea di principio, quotidianamente al proprio domicilio principale nello Stato di residenza.

### **Modifica dei criteri di territorialità**

L'Accordo del 23.12.2020 pone fine al sistema di tassazione esclusiva in Svizzera dei lavoratori di frontiera italiani, sostituendolo con un sistema di tassazione concorrente tra i due Stati, con un limite per cui l'imposta dovuta nello Stato in cui viene svolta l'attività non può eccedere l'80%

dell'imposta ordinariamente dovuta.

In via transitoria, si prevede un regime transitorio in virtù del quale rimangono imponibili soltanto in Svizzera isalari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe ricevute dai lavoratori frontalieri residenti in Italia che:

- alla data di entrata in vigore dell'Accordo svolgono,
- oppure che tra il 31.12.2018 e la data di entrata in vigore hanno svolto, un'attività di lavoro dipendente nell'area di frontiera.

### **Franchigia**

L'[art. 4](#) della L. 83/2023 innalza da 7.500,00 euro a 10.000,00 euro il limite di reddito esente dei lavoratori frontalieri di cui all'[art. 1](#) co. 175 della L. 27.12.2013 n. 147, anche in questo caso con effetto dal 2024.

### **Deducibilità dei contributi obbligatori per i prepensionamenti di categoria dei lavoratori frontalieri ed esenzione IRPEF degli assegni familiari**

Gli [artt. 5](#) e [6](#) della L. 83/2023 dispongono, anche in questo caso con effetto dal 2024:

- la deducibilità dal reddito complessivo, per l'importo risultante da idonea documentazione, dei contributi previdenziali per il prepensionamento di categoria che, in base a disposizioni contrattuali, sono a carico dei lavoratori frontalieri nei confronti degli enti di previdenza dello Stato in cui gli stessi prestano l'attività lavorativa;
- l'esenzione IRPEF degli assegni di sostegno al nucleo familiare erogati dagli enti di previdenza dello Stato in cui il frontaliere presta l'attività lavorativa.

### **Smart working dei frontalieri**

L'[art. 12](#) co. 1 e 2 della L. 83/2023 contiene una norma di salvaguardia per lo smart working dei frontalieri, che però è limitata al 30.6.2023; i due Stati dovranno, quindi, regolare la questione in modo bilaterale con un Accordo a regime (la Svizzera ha così operato nei rapporti con la Francia con un Accordo siglato il 27.6.2023).

### **Rimozione della Svizzera dalla black list italiana**

L'[art. 12](#) co. 3 della L. 83/2023 dispone l'eliminazione della Svizzera dall'elenco di cui all'art. 1 del DM [4.5.99](#), demandata ad un decreto da emanare entro il 31.7.2023.

L'efficacia delle modifiche al decreto decorre dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla sua data di pubblicazione e, quindi, dal 2024 (sulla base dell'ipotesi per cui il DM sia emanato nel 2023). Restano ferme, per espressa previsione normativa, tutte le disposizioni dell'ordinamento nazionale applicabili fino al periodo di imposta di pubblicazione del decreto (presumibilmente il 2023), nonché ogni attività di accertamento effettuata in conformità di tali disposizioni.

DM 4.5.1999 Ministero delle  
Finanze L. 13.6.2023 n. 83

Accordo tra la Rep. Italiana e la Conf. Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri

*Il Quotidiano del Commercialista del 1.7.2023 - "Frontalieri in Svizzera con nuovo regime fiscale" – Odetto*

## FISCALE

PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE 27.4.2023 N. 140005

### **FISCALE**

ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO E CONTROLLI - INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE  
- Applicazione degli ISA per il periodo d'imposta 2022 - Regime premiale - Provvedimento attuativo

In attuazione dell'art. 9-bis co. 11 del DL 24.4.2017 n. 50, conv. L. 21.6.2017 n. 96, con il presente provvedimento l'Agenzia delle Entrate ha definito le condizioni per l'accesso ai benefici del regime premiale ai fini ISA in relazione al periodo d'imposta in corso al 31.12.2022, confermando il sistema basato non solo sul risultato di affidabilità relativo al 2022, ma anche sulla media del risultato di tale anno e di quello dell'anno precedente.

#### ***Esonero dal visto di conformità per le compensazioni e i rimborsi***

Ove il risultato di affidabilità sia pari almeno a 8 per il periodo d'imposta 2022, oppure almeno a 8,5 come media semplice dei livelli di affidabilità 2021 e 2022, il contribuente può accedere ai seguenti benefici del regime premiale:

- esonero dal visto di conformità sulla dichiarazione annuale per la compensazione dei crediti di importo non superiore a 50.000,00 euro annui relativi all'IVA, maturati nell'annualità 2023, a 20.000,00 euro annui relativi alle imposte dirette, maturati nel periodo d'imposta 2022, e a 20.000,00 euro annui relativi all'IRAP, maturati nel periodo d'imposta 2022;
- esonero dal visto di conformità sulla richiesta di compensazione del credito IVA infrannuale, maturato nei primi tre trimestri del 2024, per crediti di importo non superiore a 50.000,00 euro annui;
- esonero dal visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA maturato per l'anno d'imposta 2023, per crediti d'importo non superiore a 50.000,00 euro annui;
- esonero dal visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA infrannuale maturato nei primi tre trimestri dell'anno d'imposta 2024, per crediti di importo non superiore a 50.000,00 euro annui.

La soglia di 50.000,00 euro per la compensazione o il rimborso dei crediti IVA annuale e infrannuali è cumulativa, essendo riferita alle compensazioni effettuate nel 2024 o alle richieste di rimborso effettuate nel 2024.

#### ***Esonero dalla disciplina delle società di comodo e dall'accertamento sintetico***

Ove il risultato di affidabilità sia pari almeno a 9, tanto per il solo 2022, quanto come media semplice dei livelli di affidabilità 2021 e 2022, il contribuente può accedere ai seguenti benefici del regime premiale, con riferimento al periodo d'imposta 2022:

- esclusione dalla disciplina delle società non operative;
- esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

#### ***Accertamenti basati su presunzioni semplici***

Ove il risultato di affidabilità sia pari almeno a 8,5 per il 2022, oppure a 9 come media semplice dei livelli di affidabilità 2021 e 2022, il contribuente può beneficiare dell'esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici, di cui all'art. 39 co. 1 lett. d) secondo periodo del DPR 600/73 e all'art. 54 co. 2 secondo periodo del DPR 633/72.

#### ***Anticipazione dei termini di accertamento***

L'anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento con riferimento al reddito d'impresa e di lavoro autonomo del periodo d'imposta 2022 è riconosciuta ai contribuenti con un risultato di affidabilità almeno pari a 8 per il medesimo periodo d'imposta 2022.

#### ***Ambito soggettivo***

Il regime premiale è applicabile se per l'attività esercitata (o per quella esercitata in misura prevalente, in caso di esercizio di più attività d'impresa o più attività di lavoro autonomo) è previsto uno specifico ISA e se lo stesso è applicato dal contribuente. Conseguentemente, ne risultano esclusi i contribuenti che, per il periodo d'imposta interessato:

- non presentano il modello ISA in presenza di una causa di esclusione;

- oppure presentano il modello solo per fini statistici, o ai fini dell'acquisizione dei dati necessari all'elaborazione futura degli ISA (circ. Agenzia delle Entrate 2.8.2019 n. 17, § 4, 16.6.2020 n. 16, § 8.1 e 4.6.2021 n. 6, § 1.1).

***Svolgimento di attività d'impresa e di lavoro autonomo***

Se sono conseguiti sia redditi d'impresa sia redditi di lavoro autonomo, l'accesso al regime premiale è possibile se:

- il contribuente applica, per entrambe le categorie reddituali, i relativi ISA, ove previsti;
- il punteggio di ogni ISA, anche sulla base di più periodi d'imposta, è pari o superiore a quello minimo individuato per l'accesso al beneficio.